



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TORTONA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
(ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2 LETT. L) DELLO STATUTO)**

Secondo quanto previsto dall'art. 5 dello statuto:

- a. il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari (comma 2);
- b. il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni (*mobili ed immobili*) di sua proprietà e dalle riserve (comma 1);
- c. la gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari esterni abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 e successive modificazioni (comma 3);
- d. in ogni caso, l'affidamento della gestione del patrimonio a soggetti esterni deve avvenire in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione ed anche con il ricorso a specifiche indagini di mercato e, occorrendo, a gara tra i potenziali assegnatari dell'incarico (comma 4);
- e. la scelta tra le sopra menzionate modalità di gestione del patrimonio è di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo e viene effettuata dallo stesso con delibera da assumersi in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, mentre l'individuazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione del patrimonio è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione (comma 5).

Secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, è di competenza esclusiva dell'Organo di indirizzo:

- a. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti (comma 2, lett. h);

- b. l'emanazione e la modifica, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, di regolamenti interni contenenti i principi generali in materia di gestione del patrimonio (comma 2, lett. l);
- c. l'istituzione di imprese strumentali allo svolgimento dell'attività statutaria o l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo in imprese aventi il medesimo oggetto. (comma 2, lett. g).

Secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

- a. la formulazione di proposte all'Organo di indirizzo in ordinealla definizione delle linee guida della gestione patrimoniale...(comma 2, lett. j);
- b. l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili (comma 2, lett. k);
- c. l'acquisto e la cessione di partecipazioni (comma 2, lett. l);
- d. l'individuazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 5 dello statuto (comma 2, lett. p).

Ciò premesso e richiamato, gli organi competenti della Fondazione, nella gestione del patrimonio della medesima, avranno cura di osservare i principi contenuti nel presente regolamento e di seguito indicati:

- 1) in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio (o quando espressamente richiesto dal Consiglio di amministrazione) l'Organo di indirizzo, tenendo conto degli obiettivi istituzionali fissati nei documenti di programmazione annuale e pluriennale, dovrà, sulla base dei dati analitici relativi alla dinamica ed ai risultati di gestione complessiva del patrimonio negli ultimi dodici mesi forniti dal Consiglio di amministrazione e delle proposte dallo stesso formulate per il successivo periodo, assumere delibera in ordine:
 - a. alla collocazione della gestione del patrimonio all'interno e/o all'esterno della Fondazione;
 - b. alla dimensione della parte di patrimonio da gestire all'interno e di quella da affidare in gestione esterna;
 - c. al livello di diversificazione, alle caratteristiche di dimensione e di specializzazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione;

- d. alla modalità per giungere alla individuazione di tali soggetti (indagine di mercato, specifica gara di aggiudicazione del servizio) ed alle risorse da impiegare per valutare gli esiti della modalità prescelta (commissione interna, consulente tecnico, advisor);
- e. alle scelte per diversificare l'investimento mobiliare nel suo complesso individuando la ripartizione tra le varie forme di allocazione tenendo conto della esigenza di salvaguardare il patrimonio, contenere i rischi dell'investimento, contenere i costi di gestione ed ottimizzare il rendimento netto in coerenza con le necessità di finanziamento dei progetti deliberati.

1) il Consiglio di amministrazione dovrà:

- a. fornire, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio o quando lo ritenga comunque necessario, all'Organo di indirizzo tutte le opportune informazioni ed i dati analitici relativi alla dinamica ed ai risultati di gestione complessiva del patrimonio negli ultimi dodici mesi. Formulare proposte all'Organo di indirizzo in merito alle forme ed alle modalità di gestione del patrimonio per il successivo periodo;
- b. recepire le indicazioni deliberate dall'Organo di indirizzo in materia di gestione complessiva del patrimonio;
- c. individuare i soggetti esterni cui affidare la gestione applicando le modalità indicate dall'Organo di indirizzo ed avendo cura di evitare che in tali intermediari abbiano interessi o partecipazioni di rilievo i componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, il Segretario generale e dipendenti della Fondazione;
- d. formalizzare, sentito il Collegio dei revisori, i rapporti di mandato ai gestori individuati e prescelti assicurando la massima trasparenza degli atti relativi
- e. assegnare ai gestori individuati e prescelti obiettivi e quote di risultati nel rispetto degli indirizzi ricevuti, prescrivendo al singolo gestore l'obbligo della tempestiva informativa in caso di apprezzabili mutamenti nelle condizioni di mercato;
- f. controllare periodicamente l'operato dei gestori esterni anche ricorrendo a supporti tecnici di verifica esterni alla Fondazione ed ai medesimi gestori;
- g. relazionare trimestralmente l'Organo di indirizzo sull'andamento della gestione tecnica del patrimonio.